

Publicato il 09/06/2021

N. 04397 /2021 REG.PROV.COLL.
N. 02847/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 2847 del 2021, proposto da

, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Chiara Vimborgati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 05173/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università

domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell'interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente”-;

- nella sentenza ottemperanda, dunque, si è espressamente dato atto dell'illegittimità degli atti amministrativi censurati nel giudizio di cognizione, tenuto conto che il Ministero intimato, *“anziché ritenere inammissibile l'istanza per difetto di legittimazione attiva, avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione dell'odierna appellante, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall'esperienza professionale maturata dall'appellante nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente. All'esito di tale procedura di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito dalla ricorrente, come attestato dal titolo estero in proprio possesso, avrebbe dovuto verificare se sussistessero le condizioni per accogliere l'istanza di riconoscimento all'uopo presentata in sede procedimentale”;*

- l'accoglimento dell'appello ha, infine, fatto salvi gli ulteriori provvedimenti da assumere nella fase di riedizione del potere;

- con il ricorso in esame viene censurata la condotta inottemperante del Ministero intimato, rimasto inerte nonostante l'avvenuta notificazione del titolo giudiziale e la formazione della cosa giudicata;

Considerato che:

- la causa può essere decisa con sentenza in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 c.p.a., 60 c.p.a. e 25, comma 2, Decreto Legge n.

- a tali adempimenti, necessari per dare integrale esecuzione a quanto statuito dalla decisione, il Ministero provvederà entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza;
- ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. il giudice, in caso di accoglimento del ricorso per l'ottemperanza, " *salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato* ".
- secondo quanto precisato da questo Consiglio, " *Tale disposizione non prevede l'obbligo del giudice dell'ottemperanza di accogliere senz'altro la richiesta di parte e di disporre automaticamente una tale misura, nel caso di constatato mancato pagamento: il giudice dell'ottemperanza è "dotato di un ampio potere discrezionale" (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), che gli consente di effettuare una valutazione ostativa alla liquidazione, per considerazioni di carattere equitativo che possono anche escludere la meritevolezza della 'pena' in questione*" (Consiglio di Stato Sez. IV, 26 novembre 2019, n. 8051).
- avuto riguardo al caso di specie, tenuto conto dell'elevato numero di provvedimenti giurisdizionali, intervenuti a definizione di cause analoghe (aventi ad oggetto il diniego di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania), da ottemperare a cura dell'Amministrazione – circostanza pure idonea ad influire sui tempi di esecuzione delle pronunce giudiziarie –, si ritiene "manifestamente iniqua" la fissazione di una penalità di mora;
- il Collegio ritiene necessario nominare sin da subito, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale del Ministero per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della istruzione superiore, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima Direzione Generale, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell'amministrazione ingiunta, provveda entro 20 giorni dalla scadenza del termine sopra assegnato a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, sostituendosi all'organo ordinariamente competente nell'espletamento

delle procedure a tal fine necessarie;

- le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del Ministero intimato nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, assegna al Ministero dell'Istruzione il termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, per dare integrale esecuzione a quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5173 del 2020;

- nomina sin d'ora Commissario ad acta il Direttore Generale menzionato in motivazione, con facoltà di delega, per gli adempimenti di cui in motivazione;

- condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate nella misura complessiva di €3.000 (tremila/00), oltre accessori di legge ove dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario avvocato Anna Chiara Vimborgati che ne ha fatto richiesta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Francesco De Luca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco De Luca

IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO